



# COMUNE di ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA  
SERVIZIO TRIBUTI

<http://www.comune.oderzo.tv.it>

e-mail istituzionale: [urp@comune.oderzo.tv.it](mailto:urp@comune.oderzo.tv.it)

aggiornato al 7 maggio 2019

## Aliquote IMU e TASI per l'anno 2019

Sono confermate le aliquote 2018 con l'aggiunta della nuova aliquota IMU agevolata per i cittadini AIRE  
**Scadenza acconto lunedì 17 giugno 2019** (in quanto il 16 cade di domenica) **e saldo entro il 16 dicembre 2019**

| Tipo immobile  | Categoria catastale                      | Quale imposta è dovuta e da chi                                   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Quale aliquota applicare  |   |
|  |  | IMU   | TASI<br>Possessore 70%<br>Utilizzatore 30%  |
| Abitazioni principali e relative pertinenze ammesse + abitazioni principali equiparate per legge e per regolamento, escluse categorie A1, A8 e A9  | da A2 a A7, A11 e pertinenze C2, C6 e C7 | NO<br>Esenti per legge per il possessore                          | NO<br>Esenti per legge sia per il possessore che per il detentore                                 |
| Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze classificate nelle categorie A1, A8 e A9  | A1, A8, A9 e pertinenze C2, C6 e C7      | SI<br>Dovuta dal possessore 5,0 per mille con detrazione € 200,00 | SI<br>Dovuta sia dal possessore che dal detentore 1,0 per mille                                   |
| Abitazioni concesse in comodato a genitori/figli/coniuge superstite che le utilizzano come abitazione principale, escluse categorie A1, A8 e A9<br>Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50% | da A2 a A7, A11 e pertinenze C2, C6 e C7 | SI<br>Dovuta dal possessore 7,6 per mille                         | SI<br>Dovuta solo dal possessore 1,0 per mille  |
| Immobili diversi dalle abitazioni principali:<br>- abitazioni a disposizione, vuote, locare o concesse in uso o in comodato a non residenti<br>- pertinenze eccedenti quelle ammesse   | da A1 a A9 e A11<br>C2, C6 e C7          | SI<br>Dovuta dal possessore 8,0 per mille                         | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| Per gli immobili ad uso abitativo locati con contratto concordato ex L. 431/1998 riduzione dell'imposta IMU e TASI del 25% calcolata con aliquota agevolata 6 per mille del Comune di Oderzo a favore del possessore                           | da A1 a A9 e A11<br>C2, C6 e C7          | SI<br>Dovuta dal possessore 6,0 per mille dal 01.01.2016          | SI<br>Dovuta dal possessore e dal detentore non residente o residente ma A1, A8, A9 1,0 per mille |
| NOVITA'<br>Per l'unica unità immobiliare escluse categorie A1, A8 e A9 posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti AIRE ma non ancora pensionati nei paesi di residenza, aliquota agevolata 6 per mille dal 01.01.2019                 | da A2 a A7, A11 e pertinenze C2, C6 e C7 | SI<br>Dovuta dal possessore 6,0 per mille dal 01.01.2019          | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| Uffici e studi privati<br>Negozzi e botteghe<br>Laboratori per arti e mestieri   | A10<br>C1<br>C3 e C4                     | SI<br>Dovuta dal possessore 8,0 per mille                         | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale, alberghi e pensioni  | da D1 a D8 escluso D5                    | SI<br>Dovuta dal possessore 7,6 allo Stato e 0,4 al Comune        | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| Istituti di credito e assicurazioni  | D5                                       | SI<br>Dovuta dal possessore 9,6 per mille                         | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| "Beni merce": fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati   | tutte                                    | NO<br>Esenti per legge  | SI<br>Dovuta solo dal possessore 2,5 per mille  |
| Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola  | D10 o con annotazione di ruralità        | NO<br>Esenti per legge  | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola   |  | NO<br>Esenti per legge dall'1.1.2016                              | NO<br>Esenti per legge  |
| Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (moltiplicatore 135)   |  | SI<br>Dovuta dal possessore 9,0 per mille                         | NO<br>Esenti per legge  |
| Aree edificabili   |  | SI<br>Dovuta dal possessore 8,0 per mille                         | SI<br>Dovuta dal possessore e dall'eventuale detentore 1,0 per mille                              |

## IMU/TASI per abitazioni concesse in comodato a genitori o figli o coniuge superstite **NOVITA'**

La disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e delle aliquote deliberate dal Comune, è la seguente:

- tutte le abitazioni** - e relative pertinenze ammesse - **concesse in comodato a genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali:**
  - sono soggette ad **IMU con aliquota agevolata del 7,6 per mille,**
  - sono soggette a **TASI a carico del solo comodante** (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari)

independentemente dalle condizioni sottostanti;

- dal 1° gennaio 2016 la **base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unità immobiliari** - escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 - **concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, è ridotta del 50% a condizione** che:
  - il contratto sia registrato, e che
  - il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l'abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9).

(art. 1, comma 10, Legge 208/2015- Legge di Stabilità 2016).

**Il possesso da parte del comodante/soggetto passivo di altri immobili ad uso non abitativo** (negozi, uffici, terreni agricoli o aree edificabili, abitazioni rurali ad uso strumentale cioè destinate ad abitazione dei dipendenti agricoli assunti per più di 100 giorni l'anno) **non preclude il diritto al beneficio.**

**NOVITA': dall'1.1.2019 la disciplina di cui sopra è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori** (art. 1, comma 1092, Legge 145/2018 - Legge di Stabilità 2019)

**Per godere delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU -dovuta per legge - disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.**

## IMU/TASI per abitazioni locate a canone concordato ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998

Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato - anche se non ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa - le imposte IMU e TASI sono ridotte del 25% (si versa il 75% dell'imposta calcolata ad **aliquota agevolata IMU 6 per mille** e TASI 1 per mille).

A Oderzo il 15.12.2017 è stato sottoscritto un accordo territoriale in attuazione della Legge n. 431/1998 che prevede la stipula di contratti agevolati ai sensi dell'art. 2 comma 3, disponibile sul sito internet.

### VERSAMENTO IMU E TASI

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica, con le modalità indicate.

| Codici tributo per modello F24                 |             |   |
|--|-------------|---|
| Codice catastale Comune di Oderzo: <b>F999</b> |             |   |
| tributo  | codice      | descrizione   |
| <b>IMU di competenza del Comune</b>            | <b>3912</b> | IMU – abitazione principale e pertinenze delle categorie A1, A8 e A9  |
|  | <b>3914</b> | IMU – terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti e IAP     |
|  | <b>3916</b> | IMU – aree edificabili  |
|  | <b>3918</b> | IMU – altri fabbricati  |
|  | <b>3930</b> | IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE      |
| IMU di competenza dello STATO                  | <b>3925</b> | IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO            |
| <b>TASI di competenza del Comune</b>           | <b>3958</b> | TASI - abitazione principale e pertinenze delle categorie A1, A8 e A9 |
|  | <b>3959</b> | TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale                           |
|  | <b>3960</b> | TASI - aree edificabili   |
|  | <b>3961</b> | TASI - altri fabbricati   |

Modalità di pagamento con modello F24:

**A) i soggetti titolari di partita IVA, hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche** (direttamente: mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate "F24 web" e "F24 on line" utilizzando i canali Entratel o Fisconline o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento; oppure tramite gli intermediari abilitati: professionisti, associazioni di categoria, CAAF, etc);

**B) i contribuenti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione**, presso gli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione. Independentemente dal possesso o meno della partita IVA, **il modello F24 deve essere presentato** :

- **in caso di compensazioni con saldo finale (a debito) positivo:** esclusivamente in modalità telematica (tramite i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione);
- **in caso di compensazioni con saldo finale pari a zero:** esclusivamente in modalità telematica (unicamente tramite i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato; non è possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione).

(art 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, come modificato dall'art. 7-quater, comma 31, del D.L. 193/2016 in vigore dal 24 ottobre 2016)

#### INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA :

1. indirizzo: Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) - C. F. e P.I 00252240262 -
2. recapiti telefonici : 0422 81.22.49 - 81.22.13 - 81.22.38 - 81.22.37 – fax diretto 0422-812269
3. e-mail ufficio: [tributi@comune.oderzo.tv.it](mailto:tributi@comune.oderzo.tv.it)
4. posta elettronica certificata (PEC): [protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it)

5. orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00